

DEFINITE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CONTRIBUTO ALLE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", contenente *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, il Legislatore ha introdotto una serie di specifiche disposizioni collegate all'emergenza COVID-19.

In particolare, l'art. 58 del citato Decreto, al fine di sostenere la ripresa e la **continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari**, ha istituito uno specifico Fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese in attività alla data del 15.8.2020.

Recentemente, con la pubblicazione sulla G.U. del DM 27.10.2020, il Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF) ha reso noto i criteri / modalità di gestione del predetto Fondo e, in particolare:

- i criteri di concessione / entità del contributo per i soggetti beneficiari;
- la procedura di ammissione;
- i criteri di verifica / modalità per garantire il rispetto del limite massimo del contributo in esame.

Si evidenzia che il c.d. "cessionario", ossia il soggetto che gestisce l'iter relativo alla richiesta / liquidazione del contributo in esame, è stato individuato in Poste Italiane spa.

AMBITO SOGGETTIVO

Come sopra accennato, il contributo a fondo perduto in esame spetta alle imprese:

- **esercenti quale attività prevalente:**

55.10.00	Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

- con un **fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo - giugno 2020 inferiore ai 3/4 del fatturato / corrispettivi medi del predetto periodo del 2019.**



Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività dall'1.1.2019**, che possono **richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi.**

AMBITO OGGETTIVO

Come disposto dall'art. 4 del Decreto in esame, il contributo è riconosciuto ai predetti soggetti che hanno **acquistato prodotti di filiere agricole / alimentari**, inclusi quelli vitivinicoli / della pesca / acquacoltura, anche DOP / IGP, **valorizzando la materia prima di territorio.**

Merita evidenziare che, per *"valorizzazione della materia prima del territorio"* vanno intesi gli acquisti di prodotti:

- **DOP / IGP;**

- da **vendita diretta effettuata da imprenditori agricoli** (anche associati) di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 228/2001;
- ottenuti da **"filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito"**.



Sono considerati **prioritari**, per l'attuazione di tale agevolazione, gli acquisti di prodotti DOP / IGP / ad alto rischio di deperimento.

L'acquisto dei predetti prodotti deve essere:

- **effettuato dopo il 14.8.2020**;
- **comprovato da idonea documentazione fiscale.**

Per accedere al contributo in esame, è necessario che:

- il beneficiario acquisti **almeno 3 diverse tipologie** di prodotti agricoli / alimentari;
- l'importo versato per il **prodotto principale non sia superiore al 50% della spesa totale.**



Il contributo spettante non può essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti (**compreso tra € 1.000 e € 10.000**, IVA esclusa).

Come precisato dal comma 4 del citato art. 4, la finalità di evitare sprechi alimentari si considera assolta con l'acquisto dei seguenti prodotti.

Tipologia di prodotti	
latte 100% italiano	preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana
prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano	passata di pomodoro 100% italiana
salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia	polpa di pomodoro o pelati 100% italiana
salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia	sughi pronti da materia prima italiana
formaggi DOP o da latte 100% italiano	verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana
olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP	verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense
carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia	legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana
carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia	macedonia di frutta o frutta scioppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana
zuppe di cereali con verdure filiera e materia prima italiana	succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana
minestrone con verdure filiera e materia prima italiana	crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano
pasta secca con grano 100% italiano	vini DOP e IGP
riso da risotto con riso 100% italiano	aceti balsamici DOP e IGP

Sulla base dei predetti criteri è possibile desumere che la determinazione del contributo spettante richiede un'attenta verifica delle fatture d'acquisto.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Il citato art. 58 prevede che per accedere al beneficio il soggetto interessato deve **registrarsi al c.d. "Portale della ristorazione"**, ossia la piattaforma web messa a disposizione dal concessionario (Poste Italiane spa) per la raccolta / gestione delle domande.

In particolare, l'art. 5 del Decreto in esame dispone che il soggetto beneficiario, per accedere al contributo, deve presentare la domanda:

◦ telematicamente utilizzando la predetta piattaforma web;

ovvero

◦ presso uno sportello del concessionario (Poste Italiane spa).

La domanda va corredata dalla:

◦ copia del versamento *"dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno"*, effettuato mediante bollettino di pagamento (fisico / digitale). L'importo di tale contributo sarà determinato da un apposito Decreto;

◦ autocertificazione attestante:

– gli aiuti *"de minimis"* / *"de minimis agricola"* complessivamente percepiti nell'ultimo triennio, compreso l'anno della domanda;

– l'ammontare del fatturato / corrispettivi medio dei mesi da marzo a giugno 2020 e dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attività a decorrere dall'1.1.2019;

– l'iscrizione al Registro delle Imprese con codice attività prevalente compreso tra quelli sopra riportati;

– l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);

– la mancata presentazione della domanda relativa al **contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri**, ex art. 59, DL n. 104/2020;

– ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.

◦ documentazione fiscale relativa all'effettivo acquisto / consegna, dopo il 14.8.2020, dei predetti prodotti di filiere agricole / alimentari (di cui al comma 3 del citato art. 4), anche non quietanzata.

Va altresì evidenziato che, come previsto dal comma 1 del citato art. 5, l'accettazione della domanda in esame



*"è subordinata alle verifiche che il concessionario effettua per conto del Ministero sulla **corrispondenza partita IVA-codice Ateco** così come indicati dal soggetto beneficiario. Tali verifiche potranno essere effettuate avvalendosi di idonei servizi messi a disposizione da pubbliche amministrazioni, da loro centri servizi e/o da operatori di mercato, senza alcun onere a carico del Ministero".*

DETERMINAZIONE / EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'art. 6 del Decreto in esame dispone che il concessionario (Poste Italiane spa), sulla base di quanto indicato nella domanda e nei relativi documenti, redige un elenco dei *"potenziali beneficiari"* specificando l'ammontare del contributo richiesto da ciascuno e lo trasmette al MIPAAF.

Lo stesso MIPAAF, con uno specifico Provvedimento:

◦ determina il contributo erogabile a ciascun beneficiario;

◦ provvede ad accreditare le risorse stanziare (€ 600 milioni, per il 2020)



“su un conto corrente Banco Posta Impresa intestato al Ministero nonché all’impegno di pari importo ed alla liquidazione nella misura del 90% a favore del concessionario, fatti salvi gli esiti degli ulteriori controlli ... anche ai fini del successivo pagamento”.

A tal fine il concessionario (Poste Italiane spa), dopo aver effettuato i necessari controlli, quantifica il contributo definitivo spettante e lo comunica al MIPAAF.

In particolare, ad ogni beneficiario è garantito un contributo:

- **non inferiore a € 1.000;**
- **non superiore a € 10.000** sulla base della ripartizione delle risorse tra tutti i beneficiari *“fino a concorrenza del volume delle risorse erogabili”*.

Nel caso in cui l’ammontare dei **contributi richiesti** sia **superiore alle risorse stanziare**



*“si procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile **in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati**”.*



Si rammenta che **sono considerate prioritarie** le domande dei beneficiari che hanno **effettuato acquisti idonei ad evitare sprechi alimentari**, come previsto dal comma 4 del citato art. 4.

Il contributo in esame, ottenuta l’autorizzazione da parte del MIPAAF, è liquidato dal concessionario (Poste Italiane spa) in due tranches:

- un **anticipo pari al 90% del contributo riconosciuto;**
- il **rimanente 10%** a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento (**con modalità tracciabile**) degli acquisti.

Le quietanze vanno **presentate entro 15 giorni dalla ricezione dell’anticipo**.

IMPONIBILITÀ E CUMULABILITÀ

Il contributo in esame:

- è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di “aiuti de minimis”;
- **non è imponible ai fini IRPEF / IRES / IRAP;**
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è alternativo** / non cumulabile con il **contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri** di cui al citato art. 59.

Si evidenzia che il comma 1 dell’art. 7 del Decreto in esame prevede che il MIPAAF



“concede nuovi aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo»”.

REGIME SANZIONATORIO

In base al comma 8 del citato art. 58:

- l’**indebita percezione del contributo** (salvo che il caso costituisca reato) comporta:
 - il **recupero dello stesso;**
 - la **sanzione pari al doppio del contributo non spettante;**
- **non è applicabile** la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 3, DL n. 91/2014 in base alla quale per le violazioni in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate / elidere le conseguenze

dannose o pericolose entro 90 giorni.

Come previsto dal comma 1 dell'art. 316-ter, C.p. chiunque **conseguie indebitamente** contributi / finanziamenti / mutui agevolati / altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato / altri enti pubblici / Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Il comma 2 del citato art. 316-ter prevede che qualora la somma indebitamente percepita sia **pari o inferiore a € 3.999,96** è applicabile **soltanto la sanzione da € 5.164 a € 25.822** (tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito).



In sede di conversione la franchigia di cui al citato comma 2 è stata **umentata a € 8.000**.

L'art. 8 del Decreto in esame prevede che il recupero delle somme indebitamente percepite è affidato al MIPAAF. In particolare, la restituzione del contributo non spettante / pagamento della sanzione va effettuato **tramite il mod. F24, senza possibilità di compensazione con i crediti a disposizione**, entro 60 giorni rispettivamente dalla data:

- di **data di notifica dell'atto di intimazione** alla restituzione del contributo erogato;
- dell'**ordinanza ingiunzione di pagamento** della sanzione irrogata.



In caso di mancato pagamento nei predetti termini (60 giorni) **sono emessi ruoli di riscossione coattiva**.

Merita, infine, evidenziare che il comma 4 del citato art. 8 dispone che in caso di **cessazione dell'attività** da parte del beneficiario successivamente all'erogazione del contributo in esame



*“il soggetto firmatario dell'istanza ... è tenuto a **conservare** tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero ... è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario”.*